

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 108/CGF

(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 108/CGF– RIUNIONE DEL 28 MARZO 2013

## 1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Alfonso Celotto– Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL’U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ASTARITA SALVATORE SEGUITO GARA RIBERA/NOTO DEL 10.3.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso L.N.D. – Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 13.3.2013)

Con atto del 14.3.2013, la società U.S.D. Noto inoltra “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del iudice Sportivo di cui in epigrafe, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Astarita Salvatore “ *per avere a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con un pugno all’addome cagionando intensa sensazione dolorifica*”.

Con successivo atto di questa Corte datato 15.3.2013, si provvedeva a trasmettere a mezzo fax alla reclamante gli atti ufficiali relativi al procedimento disciplinare di I grado.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

La società Noto a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Noto di Noto (Siracusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL’U.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI, AUDACE CERIGNOLA/TIGER DEL 13.03.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 207 del 14.03.2013)

Con atto, spedito in data 14.3.2013, la società U.S.D. Audace Cerignola preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (pubblicata sul Com. Uff. Coppa Italia Dilettanti n. 207 del 14.3.2013 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Audace Cerignola/Tiger, disputatasi in data 13.3.2013 e valida per la Coppa Italia Dilettanti, era stata irrogata alla Società ricorrente la sanzione dell’ammenda di €1.500,00.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 18.3.13, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società ricorrente faceva pervenire, in data 25.3.2013, atto di reclamo.

Questa Corte, sentito a chiarimenti il Commissario di campo, ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato

Nei motivi di ricorso, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto del Commissario di campo circa il comportamento ingiurioso, tenuto dai sostenitori della Società U.S.D. Audace Cerignola nei confronti del medesimo Commissario di campo (e non dell'Arbitro, come erroneamente riportato nella decisione del Giudice Sportivo).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Audace Cerignola di Cerignola (Foggia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL'U.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. INGROSSO GIUSEPPE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI, AUDACE CERIGNOLA/TIGER DEL 13.03.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 207 del 14.03.2013)

Con atto, spedito in data 14.3.2013, la Società U.S.D. Audace Cerignola preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (pubblicata sul Com. Uff. Coppa Italia Dilettanti n. 207 del 14.3.2013 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Audace Cerignola/Tiger, disputatasi in data 13.3.2013 e valida per la Coppa Italia Dilettanti, era stata irrogata al calciatore della Società ricorrente, sig. Ingrosso Giuseppe, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 18.3.2013, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società ricorrente faceva pervenire, in data 25.3.2013, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato

Nei motivi di ricorso, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento particolarmente ingiurioso ed intimidatorio, e per di più reiterato, tenuto dal calciatore, sig. Ingrosso Giuseppe, nei confronti del Direttore di gara; comportamento, la cui gravità giustifica anche l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Audace Cerignola di Cerignola (Foggia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Niccolò Schillaci, – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO DELL' A.C.D. VIGOLO MARCHESE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. ESPOSITO ANDREA;**
- **SQUALIFICA 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. ROSI LUCA;**
- **SQUALIFICA 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BONGIORNI FILIPPO,**

**INFLITTE SEGUITO GARA ASD CORTE CALCIO/ACD VIGOLO MARCHESE DEL 3.3.2013** – (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - CU. N. 36 del 13.3.2013)

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna con Com. Uff. n. 36 del 13.3.2013, infliggeva a carico della società A.C.D. Vigolo Marchese seguito gara A.S.D. Corte Calcio/A.C.D. Vigolo Marchese disputata il 3.3.2013:

- la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara al calciatore Esposito Andrea per aver contestato una decisione tecnica dell'arbitro. Inoltre colpiva con un calcio di media intensità la

caviglia del direttore di gara, senza tuttavia provocare dolore. Espulso rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell'arbitro;

- la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Rosi Luca per aver rivolto, a fine gara, espressioni offensive nei confronti dell'arbitro;

- la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Bongiorno Filippo, calciatore precedentemente espulso, per aver rivolto, a fine gara, espressioni offensive nei confronti dell'arbitro;

confermando e inasprendo, per il calciatore Esposito Andrea, la statuizione relativa resa in primo grado.

Ricorre a questa Corte la società A.C.D. Vigolo Marchese.

Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, "solo" come Giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.C.D. Vigolo Marchese di Vigolo Marchese (Piacenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **5. RICORSO DELL' U.S.D. CASTELNUOVO GARFAGNANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PIERO A SIEVE/CASTELNUOVO GARFAGNANA DEL 13.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com.- Uff. n. 50 del 7.3.2013)**

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana con Com. Uff. n. 50 del 1.3.2013, infliggeva a carico della società U.S.D. Castelnuovo Garfagna, la punizione sportiva della perdita della gara San Pietro a Sieve/Castelnuovo Garfagna per 0-3 per l'irregolare partecipazione del calciatore Vanni Marco confermando la statuizione relativa resa in primo grado.

Ricorre a questa Corte la società U.S.D. Castelnuovo Garfagna, per revocazione e revisione ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2 C.G.S..

Osserva la Corte che la decisione per la quale si chiede la revocazione è effettivamente inappellabile, ma non può essere esaminato il dedotto aspetto rescissorio, atteso che nella fattispecie difetta il motivo rescindente.

La revocazione è infatti mezzo di impugnazione straordinaria che può essere invocato solo per determinati e specifici motivi espressamente previsti nella tassativa elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 39 C.G.S. ..

L'errata interpretazione dell'art. 34 N.O.I.F. di cui controparte si grava, non può essere ricondotta ad alcuno dei tassativi motivi di cui al richiamato art. 39 per cui, non può trovare ingresso il merito revocatorio, non potendo la parte reclamante invocare un valido motivo di ammissibilità della sua istanza.

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Castelnuovo Garfagnana di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 27 novembre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete